

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all'eccezione di un interesse pubblico superiore che consente, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, di derogare alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, in quanto, da un lato, il processo interessato dai documenti si sarebbe ad oggi definitivamente concluso e, dall'altro, la Repubblica di Croazia sarebbe ora uno Stato membro dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Belgio/Commissione

(Causa T-664/14)

(2014/C 380/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti assistiti da J. Meyers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione della Commissione europea C(2014) 1021 del 3 luglio 2014 relativa al regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie, nel procedimento SA.33927;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un motivo unico vertente su una violazione da parte della Commissione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché del principio di proporzionalità, in quanto detta decisione imporrebbe al Regno del Belgio, oltre all'obbligo di recupero dell'aiuto dalle società cooperative beneficiarie, il divieto di eseguire qualsiasi pagamento alle persone fisiche tutelate dalla garanzia.

Impugnazione proposta il 17 settembre 2014 da Robert Klar e Francisco Fernandez Fernandez avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 luglio 2014, F-114/13, Klar e Fernandez Fernandez/Commissione

(Causa T-665/14 P)

(2014/C 380/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Klar (Grevenmacher, Lussemburgo) e Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 16 luglio 2014;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sul merito;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese dell'istanza.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico basato sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente considerato il ricorso manifestamente irricevibile a causa della mancanza di un regolare procedimento precontenzioso, poiché la nota dell'autorità che ha il potere di nomina del mese di ottobre 2012 non costituirebbe, né per i termini in cui è redatta, né riguardo al contesto, né per la sua forma, un atto lesivo la cui notifica avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine di reclamo.
